

Comune di Laglio

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI LAGLIO
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE

COMMISSIONI COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali quali organi partecipativi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. L.vo 267/2000 e degli artt. 31, comma 4°, 31 e 32 dello Statuto comunale.

ART. 2 - COMPETENZE

Il presente regolamento si applica per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali che non siano oggetto di specifica disciplina.

ART. 3 - ELEZIONE

L'Elezione delle Commissioni Comunali deve essere preceduta dall'Insediamento del Sindaco e della Giunta Comunale nonché del Consiglio Comunale e relativa designazione dei Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza.

ART. 4 - MATERIE OGGETTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Comunali saranno istituite con particolare attenzione alle materia riguardanti la famiglia, i giovani, gli anziani, ossia quanto riguarda la "persona" in senso ampio, nonché in materia di cultura e servizi all'istruzione, e per argomenti aventi rilevanza per la comunità.

ART. 5 - NOMINA

Le Commissioni Comunali, sono nominate in qualsiasi momento dell'arco della Legislatura dalla Giunta Comunale regolarmente in carica con apposito atto, comunque non prima di due (2) mesi dalla prima seduta successiva a quella di insediamento del Sindaco e della Giunta Comunale. La proposta di nomina si intende approvata quando riporti il voto favorevole della Giunta Comunale a maggioranza semplice.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI

Alle Commissioni sono attribuiti i compiti di carattere propositivo e consultivo.

Le determinazioni delle Commissioni Comunali sono dirette agli Organi Istituzionali del Comune di Laglio e non hanno rilevanza esterna se non quando sono recepite in un Atto o Provvedimento del Comune di Laglio. Di ogni seduta sarà redatto apposito Verbale dal Segretario della relativa Commissione Comunale.

ART. 7 - COMPOSIZIONE

Ogni Commissione Comunale è composta da nove (9) membri eletti dalla Giunta Comunale, di cui almeno due (2) in rappresentanza del Gruppo Consiliare di Minoranza da essa espressamente indicati. I membri delle Commissioni Comunali possono anche non ricoprire la carica di Consigliere Comunale. Le Commissioni Comunali possono, infine, avvalersi di esperti esterni in relazione a specifiche problematiche.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente delle Commissioni Comunali è il Sindaco il quale, a tal proposito, può avvalersi di un Vice Presidente nominato dallo stesso Sindaco.

ART. 9 - SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario della Commissione Comunale sono assunte da un membro eletto dalla Commissione con maggioranza assoluta dei membri rappresentanti.

Il Segretario della Commissione ha il compito:

- a) di redigerne i Verbali;
- b) di spedire i Verbali ai membri della Commissione Comunale entro quindici (15) giorni successivi e trasmetterne copia al Sindaco ed agli Assessori competenti;
- c) di inviare l'Ordine del Giorno ai membri competenti entro cinque (5) giorni dalla data prevista di convocazione della Commissione Comunale.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

I membri della Commissione Consiliari si riuniscono in prima seduta presso la Sala Consiliare su convocazione scritta del Sindaco loro inviata dal Segretario. La convocazione della Commissione Comunale può essere inviata anche tramite posta elettronica inviata ai membri componenti almeno cinque (5) gg precedenti la riunione.

L'Ordine del Giorno è redatto dalla Commissione Comunale e/o, in subordine, dal Sindaco.

ART. 11 - NUMERO LEGALE

Le Commissioni Comunali assumono le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei voti, con la presenza di almeno la metà dei propri componenti. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Alla seduta può partecipare l'Assessore competente in materia senza diritto di voto.

ART.12 - DURATA

In considerazione dei contenuti e dei compiti ad esse affidati, le Commissioni Comunali durano in carica sino all'insediamento della successiva Legislatura, e quindi anche durante tutto il periodo di "vacatio" del Consiglio Comunale.

Le Commissioni Comunali risultano pertanto insediate nel momento in cui diviene esecutivo il relativo provvedimento di nomina.

ART. 13 - REVOCA

In caso di assenza ingiustificata di un componente a tre (3) sedute consecutive della Commissione Comunale, il Sindaco ha facoltà di proporre alla Giunta Comunale la revoca della carica.

A tal proposito il Sindaco ha l'obbligo di inserire tale argomento nell'Ordine del Giorno della prima seduta utile della Giunta Comunale, la quale vi provvede unitamente alla surrogazione.

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

ART. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 17 - RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.